DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA E DI QUALITA' DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 7

Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala

Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato, gli allevatori bufalini sono obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantita' di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, secondo le modalita' disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni interessate.(1)

Versione in vigore dal 21 agosto 2014, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari
Estremi	Legge 3 febbraio 2011, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2011

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-etichettatura-e-di-qualita-dei-prodotti/art-7-disposizioni-per-la-rilevazione-della-produzione-di-latte-di-bufala

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it